

**Scheda 5 - Fiscalità e dogane****Procedura di infrazione n. 2018/2010 - ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana relativa alla determinazione del luogo di imposizione delle locazioni e dei noleggi a breve termine delle imbarcazioni da diporto”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze/Dip. Finanze

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato gli artt. 56 e 59 bis della Direttiva 2006/112/CE, inerente all'IVA. Tale imposta incide sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi. Ora: l'identificazione del “luogo” di una cessione di beni, o di una prestazione di servizi, consente di individuare lo Stato UE il quale, comprendendo nel suo territorio il luogo in questione, è legittimato a riscuotere l'IVA sulle transazioni predette. Al riguardo, il succitato art. 56 stabilisce che, con riguardo al servizio consistente nella “locazione” o nel “noleggio” di un’imbarcazione da diporto”, il “luogo” ove esso viene eseguito si identifica in quello in cui l'imbarcazione è “effettivamente messa a disposizione del destinatario”, a condizione che il noleggio o la locazione stessi siano a breve termine (cioè per non più di 30 giorni o, per i natanti, per non più di 90 giorni), ovvero, non essendo a breve termine, risulti: 1) che l'utilizzatore non è un soggetto passivo IVA; 2) che il servizio viene reso, dal prestatore, a partire da una sua stabile organizzazione posta nel medesimo luogo in cui l'imbarcazione è “messa a disposizione” dell'utilizzatore. Tuttavia, il par. 1 del già citato art. 59 bis consente, ai singoli Stati UE – laddove, in forza dell'applicazione del criterio del luogo in cui il mezzo di trasporto viene messo a disposizione dell'utente (art. 56 già citato), il nolo o la locazione di un tale mezzo risultino ubicati nel loro territorio e quindi sottoposti alla loro potestà impositiva IVA – di ritenere comunque, in presenza di date condizioni, che il luogo di esecuzione del servizio predetto si trovi fuori dell'Unione europea e, quindi, di rinunciare al loro potere di prelievo fiscale. Le condizioni di applicazione del predetto art. 59 bis sono le seguenti: 1) che la rinuncia al potere impositivo, da parte dello Stato UE in questione, sia volta a prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza; 2) che, pur essendo stata l'imbarcazione messa a disposizione all'interno dello Stato UE, la fruizione del servizio di nolo o di locazione di essa (in pratica la navigazione) abbia luogo, effettivamente, fuori della UE. E ora, la normativa italiana: nell'intenzione di sfruttare l'opzione offerta dal succitato art. 59 bis della Dir. 2006/112/CE, l'art. 7 quater, lett. e) del DPR n. 733/72 - rifacendosi, ai fini dell'applicazione del potere di imposizione dell'IVA, al criterio del luogo in cui i servizi vengano effettivamente utilizzati (piuttosto che a quello, ex art. 56, del luogo in cui il mezzo di trasporto viene messo a disposizione dell'utilizzatore) - stabilisce quanto segue: ove un mezzo di trasporto sia messo a disposizione dell'utilizzatore in territorio italiano, per breve termine e a titolo di nolo o di locazione, i servizi in questione si intendono eseguiti in Italia e, pertanto, soggetti ad imposizione IVA da parte della Repubblica italiana, solo ove in Italia o in un altro Stato UE si realizzi l'effettiva fruizione degli stessi. Viceversa, sempre in base a tali norme italiane, risulta che, ove un mezzo di trasporto venga messo a disposizione di un noleggiatore o di un locatario fuori del territorio UE, il nolo o la locazione debbono ritenersi eseguiti in territorio italiano (con relativo esercizio del prelievo IVA da parte dell'Italia), quando l'effettiva loro fruizione avvenga in territorio nazionale. Fin qui, la normativa nazionale si conforma alla succitata disciplina UE. Tuttavia, la Circolare n. 49/E del 7 giugno 2002 stabilisce, riguardo ai mezzi di trasporto costituiti da “imbarcazioni”, alcune percentuali forfettarie di “presumibile” utilizzo delle stesse fuori delle acque territoriali dell'Unione, definite, per ciascun tipo di natante, in base ai requisiti di lunghezza e alle modalità di propulsione dello stesso. In ragione di tali percentuali, risulta che quanto più aumentano le dimensioni di un'imbarcazione, tanto più si ritiene diminuire la possibilità che la sua circolazione abbia luogo nelle acque UE. Pertanto, risulta che la rinuncia, da parte dell'Italia, al suo potere di

imposizione dell'IVA, non si fonda su un concreto accertamento, caso per caso, che la circolazione del mezzo, noleggiato o locato a breve termine, sia avvenuta effettivamente fuori della UE: infatti, la Repubblica italiana si regola, ai fini di detta rinuncia, in base a presunzioni generali e astratte circa la localizzazione del servizio. La Commissione osserva che la menzionata normativa italiana, nonostante le intenzioni, non rispetti, di fatto, i rigorosi requisiti del predetto art. 59 bis, in quanto: 1) l'Italia dovrebbe dimostrare, caso per caso – contrariamente alla normativa nazionale sopra descritta - l'esistenza di un rischio "effettivo" che l'applicazione della sua potestà fiscale, per intero, determini una doppia imposizione o una distorsione fiscale; 2) l'Italia non potrebbe applicare, in via generale e automatica, aliquote IVA decurtate – come previsto, per converso, dalla Circolare sopra menzionata - ma dovrebbe verificare, in rapporto ad ogni caso concreto, che parte dell'utilizzazione delle imbarcazioni da diporto abbia luogo, effettivamente, in acque extraUE (a tal fine, potrebbe imporre ai natanti l'obbligo di adottare sistemi di geolocalizzazione): solo nel rispetto di tali condizioni, la Repubblica italiana potrebbe ridurre, in modo proporzionato al singolo caso concreto, le normali aliquote IVA sul noleggio o sulla locazione dell'imbarcazione.

#### **Stato della Procedura**

In data 26 luglio 2019 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 del TFUE.

#### **Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Se, come richiesto dalla Commissione, l'Italia procedesse a verifiche concrete, in relazione al luogo di effettiva utilizzazione dei servizi di noleggio o di locazione di imbarcazioni per breve termine, si ipotizzerebbe un aumento del gettito fiscale. Effetti positivi per la finanza pubblica.

**Scheda 6 - Fiscalità e dogane****Procedura di infrazione n. 2017/2114** - ex art. 258 del TFUE

“Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze/Dip. Finanze

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'istituzione, da parte di n. 6 Regioni italiane, dell'imposta conosciuta come “IRBA” (Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione), contrasti con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE. Tale normativa UE consente, ai singoli Stati dell'Unione, di sottoporre i prodotti, già gravati di un'accisa, ad ulteriori imposte indirette, sempre che queste abbiano “finalità specifiche” e si conformino alle regole – in materia di determinazione della base imponibile della stessa imposta, del suo calcolo e della sua imponibilità - stabilite per l'IVA o per le “accise”. Ora, l'IRBA è stata prevista, nelle sue linee fondamentali, dall'art. 6, par. 1, co. 1, lett. c) della Legge n. 158/1990, il quale ha permesso alle Regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, gravante sugli impianti di distribuzione ubicati nelle stesse Regioni e non eccedente il limite massimo di lire 30 al litro. Completano il quadro normativo, inerente a tale imposta, l'art. 17 del D. Lgs n. 398 del 21/12/1990, nonché l'art. 1, co. 154, della L. n. 662 del 23/12/1996, il quale ha innalzato a lire 50/litro l'importo precedente di lire 30/litro. Si precisa che le entrate, derivanti dal gettito dell'IRBA, affluiscono solo al bilancio regionale. In merito, la Commissione ha osservato che, come dal già citato art. 1, par. 2, della Dir. 2008/118/CE, un'imposta indiretta la quale, come l'IRBA, gravi su prodotti già sottoposti ad accisa, è ammessa solo ove sia destinata ad una “finalità specifica” e adotti la disciplina dell'IVA o delle accise – almeno nelle linee fondamentali - circa le modalità di funzionamento, la determinazione della base imponibile e il calcolo e l'esigibilità dell'imposta. In ordine al requisito della destinazione ad una finalità specifica, le Autorità italiane sostengono che esso sia ravvisabile, circa l'IRBA, nella funzionalità della stessa rispetto alla “tutela dell'ambiente”: determinando, infatti, un aumento del prezzo della benzina superiore a quello già ingenerato dall'accisa, l'IRBA scoraggerebbe l'acquisto di tale carburante, con ciò contrastando l'inquinamento ambientale. Sul punto, la Commissione osserva, in primo luogo, che la maggiorazione del prezzo della benzina, ingenerata dall'IRBA, sarebbe così modesta che difficilmente il consumo della benzina stessa ne sarebbe scoraggiato; anche ammettendo il contrario, poi, l'IRBA finirebbe, in quanto grava solo sulla benzina, per orientare i consumatori verso carburanti ancora più nocivi della benzina stessa. Secondo la Commissione, inoltre, tale asserita finalità “specificata” di tutela ambientale potrebbe sussistere, circa l'IRBA, soltanto ove la stessa fosse specificatamente riservata a finanziare programmi ambientali. Pertanto, la Commissione conclude per la non ammissibilità, alla luce del diritto UE, dell'imposta in oggetto.

**Stato della Procedura**

Il 27 novembre 2019 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

L'abolizione dell'IRBA, come richiesta dalla Commissione, produrrebbe effetti diretti esclusivamente sulla finanza delle Regioni che l'hanno istituita e non sulla finanza statale.

**Scheda 7 - Fiscalità e dogane****Procedura di infrazione n. 2014/4075 - ex art. 258 del TFUE**

“Imposta di registro sull’acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze/Dip. Finanze

**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 18 e 63 del Trattato TFUE. Detto art. 18 vieta, ai singoli Stati UE, di introdurre discriminazioni fondate sulla “nazionalità”, mentre l’art. 63 impone ad ogni Stato UE di consentire, agli operatori di altri Stati UE, di investire i loro capitali nel proprio territorio, a parità di condizioni rispetto agli operatori interni. In Italia, il D.P.R. n. 131/1986 stabilisce, all’art. 2, che debbono essere “registrati” (cioè sottoposti ad imposta di registro) gli atti indicati sotto la rubrica “TARIFFA”, fra i quali rientrano quelli con cui un soggetto trasferisce ad un altro, dietro corrispettivo, la proprietà su beni immobili. Su tali atti, detta imposta è fissata di regola al 9%, ma, ove l’immobile acquistato sia una casa di abitazione “non di lusso”, ricorrendo talune condizioni (relative all’acquisto della c.d. “prima casa”), l’imposta stessa è abbassata al 2%. Una delle condizioni richieste per accedere a tale trattamento fiscale di favore, è che l’immobile acquistato sia ubicato nello stesso Comune ove risiede l’acquirente, o che quest’ultimo, entro 18 mesi dall’acquisto stesso, stabilisca la propria residenza nel Comune ove è sito detto immobile. Tale obbligo di residenza è imposto all’acquirente sia che abbia la cittadinanza italiana, sia che risulti cittadino di altro Stato UE. Tuttavia, dal predetto T.U, come integrato dalla circolare n. 38/E del 12/08/2005, risulta che il cittadino italiano, emigrato all’estero, può ugualmente godere dell’imposta di registro al 2% sull’acquisto del primo immobile sito in Italia, anche se non elegge la residenza nel Comune ove tale immobile è ubicato. Questo trattamento di favore, per il migrante italiano all’estero, risponde alla doppia finalità sociale di: 1) aiutare il migrante, che in genere si è trasferito all’estero per lavoro, a sostenere le spese per organizzare la propria vita fuori della terra di origine; 2) incoraggiare lo stesso migrante a non recidere i legami con la patria, stimolandolo ad acquistare un immobile nel suo paese. E’ evidente, quindi, la ragione per cui tale beneficio fiscale non è esteso al cittadino di un altro Stato UE che, continuando a risiedere all’estero, acquisti la sua “prima casa” in Italia, stante l’assoluta diversità della situazione oggettiva in cui versa quest’ultimo rispetto all’italiano migrante all’estero per lavoro. Tuttavia la Commissione ravvisa, nel trattamento “differenziato” applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità, ad onta del predetto art. 18 TFUE. Inoltre, considerando l’acquisto della proprietà immobiliare una forma di investimento di capitali, la Commissione ravvisa, nella fattispecie, la violazione della “libera circolazione dei capitali” (art. 63 TFUE), la quale impone ad ogni Stato UE di concedere, sia agli operatori interni, sia a quelli “transfrontalieri”, le stesse possibilità di “investimento” dei rispettivi capitali. L’Italia osserva, tuttavia, che detti principi egualitari operano solo ove l’operatore interno e quello transfrontaliero versino in condizioni “oggettivamente comparabili”, caratteristica, questa, assente nel caso di specie.

**Stato della Procedura**

Il 28/01/2018 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE. In data 24 gennaio 2019, la Commissione ha assunto la decisione di adire la Corte di Giustizia UE.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

In caso di estensione dell’ambito dei beneficiari dell’agevolazione sull’imposta di registro al 2% per l’acquisto della prima casa, si determinerebbe una diminuzione di gettito



**Scheda 8 - Fiscalità e dogane****Procedura di infrazione n. 2013/2251** - ex art. 258 del TFUE.

"Perdita di risorse proprie".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**Violazione**

La Corte di Giustizia UE dichiara che l'Italia, violando l'art 8 delle Decisioni 94/728/CE, 2000/597/CE, 2007/436/CE e 2014/335/UE, gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989/CEE e 1150/2000/CE e gli artt. 6, 10, 12 e 13 del Reg. 609/2014/UE, non ha versato, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali. Nel 1997, la Dogana di Palermo scopriva dei containers vuoti, i quali, secondo fondati sospetti, presumibilmente erano serviti a veicolare 11.380 kg di tabacchi esteri, in elusione dei corrispondenti dazi UE per € 2.120.309,50. Tuttavia, le Autorità italiane, prima di riscuotere i dazi in questione, hanno atteso l'esito del processo penale che, intanto, veniva avviato nei confronti dei presunti contrabbandieri. Questi venivano condannati. Passate in giudicato le relative sentenze, le autorità italiane agivano in riscossione nei confronti dei predetti soggetti, che tuttavia risultavano insolventi. L'Italia non ha mai versato alla UE i prelievi in oggetto, adducendo - poichè gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei citati Reg.ti 1552/1989 e 1150/2000 impongono, agli Stati UE, di pagare l'obbligazione doganale solo dopo averla "accertata" - che l'accertamento di tale importo, in quanto eseguito dall'autorità amministrativa doganale, non sarebbe stato valido, in quanto non confermato dalla sentenza penale passata in giudicato: questa, infatti, si limitava a stabilire che la merce pesava più di 15 kg. L'Italia aggiungeva altresì che, prima del passaggio in giudicato di detta sentenza, erano trascorsi più di 5 anni, nel corso dei quali non era stato possibile riscuotere l'obbligazione doganale, nell'incertezza dell'esistenza e dell'importo della stessa: il debito doganale doveva, pertanto, ritenersi estinto ex art. 17 dei citati Regolamenti, in quanto una situazione di "forza maggiore" (come la pendenza del processo penale) si era opposta alla sua riscossione per oltre 5 anni. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che l'accertamento della Dogana sarebbe stato valido: infatti, le norme UE non richiederebbero che l'accertamento di un debito doganale, eseguito da un'Autorità amministrativa, sia confortato dal pronunciamento di un giudice. Pertanto, la Corte ritiene che le Autorità italiane, attendendo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna dei contrabbandieri, prima di riscuotere dagli stessi il debito doganale, hanno agito in contrarietà alle norme UE, peraltro creando le condizioni per l'irrecuperabilità del debito.

**Stato della Procedura**

L'11 luglio 2019, la Corte di Giustizia UE, con sentenza ex art. 258 TFUE, ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza alla UE (Causa C-304/18).

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

L'obbligazione doganale relativa ai dazi è stata stimata in € 2.120.309,50.

**Scheda 9 - Fiscalità e dogane****Procedura di infrazione n. 2008/2164** – ex art. 258 del TFUE.

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze/Dip. Finanze

**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all’applicazione di un’accisa ridotta sulle benzine e sul gasolio per autotrazione nella Regione Friuli Venezia – Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul proprio territorio. La Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa gravante su tali prodotti è dovuta dal titolare del deposito fiscale che ne esegue il pagamento e la trasla, di fatto, sul distributore del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente all’accisa dovuta. Il distributore, a sua volta, vende il carburante al consumatore finale, applicando una maggiorazione di prezzo, corrispondente all’importo dell’accisa, nei suoi confronti. L’art. 1, comma 187, della Legge n. 244 del 2007 ha modificato l’art. 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia, di cui alla Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, al fine di prevedere che una quota dell’accisa riscossa sulle benzine e sul gasolio consumati nella Regione per uso autotrazione spetti alla medesima Regione. D’altra parte, le stesse norme regionali prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori di carburanti, a condizione che risiedano nel territorio regionale. La normativa regionale prevede altresì che i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti ottengano il rimborso, da parte della Regione, dei contributi sull’acquisto di carburante, erogati ai beneficiari. Le Autorità italiane ritengono che, in tale contesto, non sembrano ravvisabili aspetti di incompatibilità della normativa italiana sopra rappresentata con la Direttiva 2003/96/CE: l’accisa, gravante sui carburanti citati, viene infatti applicata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia con la stessa aliquota vigente nel resto del territorio nazionale e i titolari dei depositi fiscali, che forniscono i prodotti in questione ai gestori degli impianti di distribuzione ubicati nella medesima Regione, versano allo Stato, per intero, la relativa imposta.

**Stato della Procedura**

Il 29/01/2019 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura ha effetti solo sul bilancio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

**Scheda 10 - Fiscalità e dogane****Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE**

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze/Dip. Finanze

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che alcune norme fiscali italiane, in tema di IVA, contrastino con la disciplina UE, come segue: 1) l'art. 4, co. 4, del DPR n. 633/72 “esclude” dall'IVA le cessioni di beni/prestazioni di servizi da parte di associazioni, per le proprie “finalità istituzionali” non lucrative, eseguite in favore di soci o di soggetti facenti parte delle stesse associazioni, dietro “corrispettivi specifici” o “contributi supplementari”. A motivo di detta “esclusione” dall'IVA, l'Italia adduce la finalità ideale, e quindi non lucrativa, in vista della quale verrebbero eseguite le operazioni sopra descritte: la Commissione replica che esse, in quanto realizzate dietro corrispettivo (“corrispettivi specifici” o “contributi supplementari”), debbono per ciò stesso essere qualificate come “economiche”, essendo irrilevante, ai fini IVA, la finalità perseguita dall'ente. Dette transazioni vanno, quindi, soggette per lo più ad IVA, mentre quelle, di esse, munite degli elementi ex art. 132, par. 1, lett. m) ed n) della Dir. 2006/112/CE, vanno “esentate” da tale imposta; 2) l'art. 4, co. 5, del DPR n. 633/72, “esclude” dall'IVA tutte le cessioni di beni/prestazioni di servizi, anche dietro corrispettivo, eseguite dai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, in occasione di manifestazioni propagandistiche. Tali operazioni, infatti, come realizzate solo in circostanze occasionali, non si inscriverebbero in un'attività “economica”, poiché questa richiede il carattere della “stabilità”. La Commissione replica che, almeno in periodi di elezioni, i partiti politici indicano numerose manifestazioni, nel cui ambito cedono diversi beni. Tali cessioni, quindi, inserite in un flusso stabile, sostanzierebbero nel loro insieme un'attività qualificabile come “economica”. Esse, pertanto, vanno soggette per lo più ad IVA, con l'eccezione di quelle recanti le condizioni ex art. 132, par. 1, lett. i) od o) della Dir. 2006/112/CE, le quali andrebbero definite “esenti”; 3) l'art. 4, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972, il quale “esclude” dall'IVA la somministrazione di alimenti e bevande, anche dietro corrispettivo, da parte di bar ed esercizi presso i luoghi di svolgimento dell'attività “istituzionale” di associazioni di “promozione sociale”, ove tale commercio sia “strettamente complementare” all'attività istituzionale dell'associazione stessa e si dirige solo verso gli associati. La Commissione osserva che, almeno nei casi di “associazioni di “promozione sociale” di grandi dimensioni e con molti iscritti, la somministrazione di alimenti di cui si tratta non è “occasionale”, per cui integrerebbe un'attività “economica”; inoltre, osserva che la “stretta complementarità” di tale somministrazione con le finalità istituzionali dell'associazione, la quale secondo le autorità italiane vanificherebbe l'economicità della transazione, sarebbe ravvisabile in pochi casi, risultando invece assente nella maggior parte delle situazioni. Tali operazioni dovrebbero quindi soggiacere ad IVA.

**Stato della Procedura**

Il 26/07/2019 è stata notificata una 2° messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario**

Dall'assoggettamento ad IVA delle operazioni attualmente “escluse” dalla normativa italiana, dovrebbe derivare un aumento delle pubbliche entrate.

PAGINA BIANCA

## Giustizia

| PROCEDURE INFRAZIONE<br>GIUSTIZIA |  |        |                        |                  |
|-----------------------------------|--|--------|------------------------|------------------|
| Numero                            | Oggetto  | Stadio | Impatto<br>Finanziario | Note             |
| <b>Scheda 1</b><br>2020/2278      | Non corretto recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo  | MM     | No                     | Nuova procedura  |
| <b>Scheda 2</b><br>2019/2130      | Direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato   | MM     | No                     | Stadio invariato |
| <b>Scheda 3</b><br>2019/2104      | Direttiva 2012/29/UE sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI   | MM     | No                     | Stadio invariato |
| <b>Scheda 4</b><br>2019/2033      | Mancata ottemperanza della Direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio pacchetto                                  | MM     | No                     | Stadio invariato |
| <b>Scheda 5</b><br>2018/2335      | Mancata ottemperanza alla Direttiva UE 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio | MM     | No                     | Stadio invariato |

**Scheda 1 – Giustizia****Procedura di infrazione n. 2020/2278** – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia correttamente recepito alcune disposizioni della “Decisione quadro” n. 2002/584/GAI. Questa verte sul “Mandato di Arresto Europeo” (MAE), il quale è una “decisione” con cui la competente autorità di uno Stato UE, nel quale una persona risulta “indagata” o “condannata penalmente” (Stato “emittente”), richiede alla competente autorità di un altro Stato UE (Stato “dell’esecuzione”) l’arresto e la consegna della stessa persona, onde assoggettarla o ad azione penale (se “indagata”), o ad una pena o misura di sicurezza detentive (se già condannata). L’Italia ha recepito la succitata Decisione GAI tramite la L. n. 69/2005 (c.d. “Legge MAE”), in ordine alla quale la Commissione esprime i seguenti rilievi: A) l’art. 18, co. 1 della L. MAE istituisce, alle lett. b), c), d), e), f), i), p), q), altrettante “cause di obbligatoria non esecuzione” del MAE, non ammissibili in quanto non rientranti nell’elenco tassativo di “cause di obbligatoria non esecuzione del MAE” ex art. 3 della Decisione GAI; B) l’art. 8, co. 3, della L. MAE stabilisce che, in determinate circostanze, non debba eseguirsi un MAE emesso per un “reato” non previsto dalla legge italiana (assenza della “doppia incriminazione”) e volto alla consegna di un “cittadino italiano”: ciò contrasta sia con gli artt. 3, 4 e 4 bis della Decisione GAI (introducendo una “causa di non esecuzione del MAE” non prevista dalla stessa Decisione), sia con l’art. 2, par. 1 (per il quale un MAE, salve le eccezioni previste dalla Decisione stessa, è sempre esecutivo nello Stato UE dell’esecuzione), sia con l’art. 2, par. 2 (per cui un MAE, relativo a fatti rientranti in una delle 32 ipotesi menzionate dallo stesso articolo, deve sempre essere eseguito anche in assenza di “doppia incriminazione”, quale che sia la cittadinanza del ricercato); C) l’art. 6, commi 4-6 della L. MAE - ove stabilisce che il MAE non è eseguibile se, in date circostanze, lo Stato UE emittente non fornisce le “informazioni complementari” richiestegli dal Ministero della Giustizia italiano - introduce indebitamente una “causa di non esecuzione obbligatoria del MAE” non prevista dalla Decisione GAI; D) gli artt. 7 e 8 della L. MAE - stabilendo che il MAE si riferisca sempre a fatti qualificati, dalla normativa interna dello “Stato UE emittente”, come “reato” sanzionato con pena o misura di sicurezza detentive di durata massima non inferiore ai 3 anni - calcolano tale “durata massima” senza considerare le “circostanze aggravanti”: diversamente, per i par. 1 e 2 dell’art. 2 della Decisione GAI, compete solo al legislatore dello Stato UE “emittente” stabilire se, nel computo di tale “durata massima”, le circostanze aggravanti vadano considerate o meno; E) l’art. 8, co. 1 e 2 della L. MAE non consente che lo Stato UE dell’esecuzione richieda la “doppia incriminazione” quando i fatti, per cui è stato emesso il MAE, rientrino in uno dei reati elencati dalle stesse disposizioni, i quali sono gli stessi per i quali anche la Decisione GAI stabilisce la non esigibilità della “doppia incriminazione” (art. 2, par. 2): tuttavia, le condotte integranti 8 di essi - sub lett. b), c), i), m), n), s), aa) e gg) del co. 1° dell’art. 8 della L. MAE - sono state definite, dalla L. MAE, riprendendo la definizione datane dalla normativa penale italiana. Ne deriva che l’Italia può rifiutare l’esecuzione di un MAE quando esso si riferisca a fatti i quali - pur integrando, per la normativa dello Stato UE emittente, uno dei succitati 8 reati - non rientrino nella definizione che, del reato in considerazione, fornisce la normativa italiana. In ragione di tale ipotesi indiretta di “doppia incriminazione”, pertanto, l’art. 2, par. 2 della Decisione GAI non è viene correttamente recepito; F) l’art. 7, co. 1 e 2, della L. MAE - stabilendo correttamente che un MAE debba essere eseguito, anche in difetto della “doppia incriminazione”, se attiene ad un reato in tema di tasse, imposte, dogana e cambio, laddove tali materie siano, in Italia, diversamente disciplinate rispetto a quanto previsto dallo Stato UE emittente o se l’ordinamento italiano non preveda tali tasse/imposte - vieta di eseguire lo

stesso MAE ove esso non concerna, comunque, tasse/imposte le quali, pur non perfettamente corrispondenti ad istituti italiani, siano comunque “assimilabili” ad imposte/tasse la cui violazione, in Italia, integri un reato sanzionato con la reclusione di durata non inferiore ai 3 anni: ciò contrasta con l’art. 4, n. 1, della Decisione GAI; G) l’art. 19, co. 1, lett. a), n.ri 1 e 4 della L. MAE esclude l’eseguibilità di un MAE volto all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, laddove il ricercato non abbia personalmente partecipato al processo in cui gli sono state irrogate dette sanzioni, salvo che il ricercato stesso non sia stato edotto dello stesso processo con formale “atto di citazione”. Al riguardo, l’art. 19 della L. MAE omette, illegittimamente, di riprendere l’intero art. 4 bis, par. 1 della Decisione, il quale prevede che il MAE risulti comunque eseguibile quando il ricercato, non presente al processo in cui è stato condannato, ne sia stato informato non solo mediante formale atto di citazione, ma anche “con altri mezzi”. Inoltre, il par. 2 dell’art. 4 bis della Decisione GAI prevede che un ricercato, non ufficialmente informato dell’attivazione di un processo penale nei suoi confronti, abbia diritto ad ottenere, “prima” di essere consegnato, una “copia” della sentenza di condanna: tale diritto non viene recepito nella L. MAE; H) l’art. 2, par. 1, della L. MAE subordina l’esecuzione del MAE stesso, in Italia, alla sua compatibilità con i diritti ed i principi sanciti non solo dai Trattati internazionali, ma anche dalla Costituzione italiana, soprattutto con le disposizioni, di quest’ultima, relativi ai principi del “giusto processo” e del “diritto di difesa”. Ciò contrasta con l’art. 1, par. 2, della Decisione GAI, in quanto – come dalla giurisprudenza UE - le uniche condizioni cui può essere subordinata l’esecuzione del MAE sono quelle indicate dalla Decisione GAI stessa (oltre a quelle imposte dalle norme UE primarie e dai Trattati internazionali), mentre è irrilevante che esso MAE violi le norme interne di uno Stato UE, quand’anche di rango costituzionale; I) la L. MAE impone, all’art. 1, co. 3°, che un MAE emesso per l’esecuzione di una sentenza di condanna si riferisca ad una sentenza “definitiva”, mentre l’art. 8, par. 1, lett. c) della Decisione GAI ne richiede solo l’“esecutività”; l’art. 1, co. 3, della L. MAE dispone che, per un MAE emesso per l’esercizio di un’azione penale, il sotteso mandato d’arresto sia sottoscritto da un “giudice” e “motivato”, laddove l’art. 8, par. 1, lett. c) della Decisione GAI non cita obblighi di motivazione e, secondo l’interpretazione della Corte UE, ritiene sufficiente anche un mandato d’arresto emesso da un organo di polizia e convalidato da un “pubblico ministero”; l’art. 6, par. fi 3 e 4 della L. MAE consente la consegna del ricercato solo se al MAE si allegano, fra l’altro, una copia del provvedimento dello Stato UE emittente - in base al quale lo stesso MAE è stato emesso - e, altresì, una Relazione sui fatti addebitati al ricercato e sulle norme dello Stato emittente che gli sono state applicate: la Decisione GAI non richiede la documentazione sopra indicata; all’art. 17, co. 4, la L. MAE stabilisce che un MAE, emesso per un mandato d’arresto, sottenda “gravi indizi di colpevolezza”: la Decisione GAI, invece, ammette che un MAE sia emesso anche in una fase iniziale delle indagini, quando gli indizi di colpevolezza raramente sono “gravi”. Tutti i sopra elencati requisiti, previsti dalla L. MAE, introducono “cause di non esecuzione obbligatoria del MAE” non menzionate nella Decisione GAI e, pertanto, confliggenti con l’art. 1, par. 2 e 3 della stessa; L) il combinato disposto degli artt. 14, co. 4 e 17, co. 2 impone, in conformità agli artt. 15, par. 1 e 17, par. fi 2 e 3 della Decisione Quadro, che se il ricercato MAE acconsente alla propria “consegna”, questa avvenga entro 10 gg. dal consenso in questione, altrimenti entro 60 gg. dall’arresto nello Stato UE dell’esecuzione. Tuttavia, la L. MAE, ammettendo che il provvedimento, con cui lo Stato UE decide la consegna, venga impugnato entro il termine massimo di 10 gg. di fronte alla Cassazione - la quale deve pronunciarsi entro non più di 15 gg.- consente di procrastinare l’esecuzione del MAE oltre i termini perentori fissati dalla Decisione GAI, precisamente dilazionando la consegna del ricercato fino a 35 gg. dall’eventuale consenso del predetto o fino ad 85 gg. dal suo arresto; M) l’art. 21, co. 1 della L. MAE prevede che, scaduti i termini entro cui l’autorità giudiziaria dello Stato UE dell’esecuzione deve decidere se eseguire o meno la consegna del ricercato, quest’ultimo debba essere posto immediatamente in libertà. Tale obbligo di rimessione in libertà non ricorre né nell’art. 12 né nell’art. 17, par. 5 della Decisione quadro; N) l’art. 15, co. 1, della L. MAE stabilisce che, ove si arresti una persona in base ad un MAE, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba, se richiestone dal competente giudice dello Stato UE emittente allo scopo di

favorire “indagini urgenti ritenute dallo stesso necessarie”, acconsentire all’audizione dell’arrestato e/o al suo trasferimento temporaneo nello Stato UE emittente: l’art. 18, par. 1, della Decisione GAI non contiene il riferimento all’esigenza di favorire indagini “urgenti e necessarie”; O) l’art. 17, co. 3, della L. MAE stabilisce che, ove il ricercato goda di un’immunità prevista dall’ordinamento italiano, il termine per decidere sull’esecuzione del MAE decorra solo da quando l’autorità competente ha notizia della revoca di detta immunità: ora, l’art. 20 della Decisione GAI stabilisce che l’inizio della decorrenza di tale termine sia dilazionata non solo se il ricercato gode di un’immunità, ma anche se è titolare di un “privilegio” e, inoltre, che le “immunità” e i “privilegi, idonei a “congelare” il decorso di esso termine, non siano solo quelli istituiti dallo Stato UE dell’esecuzione, ma tutti quelli “riconosciuti” dallo stesso Stato e, pertanto, anche quelli fondati sui Trattati internazionali vincolanti il medesimo Stato.

#### **Stato della Procedura**

Il 3 dicembre 2020 è stata decisa una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

#### **Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

**Scheda 2 – Giustizia****Procedura di infrazione n. 2019/2130** – ex art. 258 del TFUE.

“Direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene non correttamente attuate, in Italia, le seguenti norme della Direttiva 2014/57/UE: 1) l'art. 1, par. 2, co. 1°, stabilisce che la Direttiva stessa si applichi alle condotte relative agli “strumenti finanziari” ammessi o da ammettersi sui Mercati Regolamentati, o sui Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) o sui Sistemi Organizzati di Negoziazione (OTF), indipendentemente dalla “nazionalità” di tali mercati: invece, l'art. 182 del Testo Unico sulla Finanza (TUF) limita tale ambito di applicazione alle condotte inerenti agli strumenti finanziari ammessi o da ammettersi ai predetti mercati o sistemi, solo quando questi ultimi siano “italiani”; 2) l'art. 1, par. 2, co. 1°, assoggetta alla Direttiva anche le condotte relative agli “strumenti finanziari” non negoziati in alcuna sede, ma il cui prezzo o valore dipendano da, o influiscano su, il prezzo o il valore di uno strumento finanziario ammesso ai mercati di cui sopra: nessuna norma italiana recepirebbe tale disposizione; 3) l'art. 1, par. 3, lett. b) della stessa Direttiva sottrae, all'applicazione della stessa, tutti i “valori mobiliari o gli strumenti collegati” ex art. 3, par. 2, lett. a) e b) del Reg. 596/2014/UE: diversamente, l'art. 183, co. 1°, lett. b) non esclude, dall'applicazione della Direttiva, la negoziazione di valori mobiliari o strumenti che siano collegati a fini di stabilizzazione; 4) l'art. 3, par. 3, co. 2° e l'art. 4, par. 3 della Direttiva ammettono che i reati di “abuso di informazioni privilegiate”, di “raccomandazione o di induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate” e di “comunicazione illecita di informazioni privilegiate” possano essere perpetrati anche dagli insiders c.d. “secondari”: l'art. 184 del TUF, invece, lo esclude; 5) per l'art. 5, par. 2, lett. a) e c), il reato di “manipolazione del mercato” è integrato da una condotta la quale: a) o fornisca segnali falsi o fuorvianti in relazione alla “domanda”, all’“offerta”, o al “prezzo” di uno strumento finanziario; b) o assicuri il prezzo ad un livello anomalo o artificiale: invece, l'art. 185 del TUF ritiene integrato il reato predetto solo quando siano forniti segnali falsi, o fuorvianti, in rapporto al “prezzo” di un prodotto finanziario; 6) l'art. 5, par. 2, lett. c) ravvisa il reato di “manipolazione del mercato” ove, attraverso i media, siano divulgate informazioni le quali: a) o forniscano segnali falsi o fuorvianti in relazione alla “domanda”, all’“offerta” o al “prezzo” di uno strumento finanziario; b) o assicurino il prezzo ad un livello anomalo o artificiale: diversamente, per l'art. 185 del TUF, il reato predetto ricorre solo ove siano divulgate, attraverso i media, informazioni che forniscano segnali falsi o fuorvianti in rapporto al “prezzo” di un prodotto finanziario; 7) l'art. 7, par. 2, della Direttiva impone, ad ogni Stato UE, di sanzionare i reati, relativi all’“abuso di informazioni privilegiate” e alla “manipolazione del mercato”, con la “reclusione” fino ad un massimo di 4 anni: al riguardo, l'art. 184, co. 3 bis, e l'art. 185, co. 2 bis del TUF, prevedono l'arresto per un massimo di soli 3 anni e, inoltre, non per tutti i casi rientranti nelle due succitate categorie di reato, ma solo per quelli concernenti operazioni su strumenti finanziari quotati negli MTF e sugli OTF, o su altri strumenti.

**Stato della Procedura**

Il 26 luglio 2019 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

**Scheda 3 – Giustizia****Procedura di infrazione n. 2019/2104** – ex art. 258 del TFUE.

“Direttiva 2012/29/UE sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia recepito alcune norme della Direttiva 2012/29/UE circa le “vittime di reato” e, precisamente: 1) l’art. 2, par. 1, lett. b), che definisce la nozione dei “familiari” delle vittime del reato; 2) l’art. 3, par. 2, che impone l’obbligo, alle Autorità che entrano in contatto con le vittime di reato, di esprimersi in modo, tra l’altro, adeguato alle caratteristiche personali di queste ultime; 3) l’art. 4, par. 1, lett. g), sul diritto delle vittime di un reato, residenti in uno Stato UE diverso da quello in cui è stato commesso il reato stesso, ad essere informate su tutte le misure cui possono accedere nello Stato UE di primo contatto con l’Autorità competente; 4) l’art. 4, par. 1, lett. j), sul diritto delle vittime di reato ad essere informate circa i servizi di “giustizia riparativa”; 5) l’art. 9, par. 1, che obbliga i “servizi generali di assistenza alle vittime” a fornire i servizi di cui alle lettere da a) a e); 6) l’art. 9, par. 2, che obbliga i servizi di assistenza alle vittime a prestare particolare attenzione alle esigenze “specifiche” di queste; 7) l’art. 9, par. 3, lett. a), che obbliga i “servizi di assistenza specialistica alle vittime” a fornire alloggi, o altra sistemazione temporanea, alle vittime bisognose di un luogo sicuro e soggette ad un imminente rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta; 8) l’art. 12, par. 1, lettere da a) a e) e par. 2, relativo ai servizi di “giustizia riparativa”: tali norme dispongono l’obbligo di agevolare il rinvio a tali servizi, salvo il principio per cui gli stessi debbono essere attivati solo se ciò corrisponda all’interesse della vittima. A quest’ultima, fra l’altro, deve essere riconosciuto il diritto, prima di consentire a partecipare al procedimento stesso di giustizia riparativa, ad essere informata in modo completo ed obiettivo in merito a tale procedimento e al suo esito, oltre che in merito all’esecuzione di un eventuale accordo. Il ricorso ai predetti servizi di giustizia riparativa, inoltre, deve essere subordinato al riconoscimento, da parte dell’autore del reato, dei fatti essenziali del caso, oltre che alla volontarietà di ogni accordo raggiunto in seno a tale procedimento e alla “riservatezza” di ogni discussione non pubblica verificatasi nel suo ambito; 9) l’art. 20, lett. a), che impone di ascoltare la vittima del reato senza indebito ritardo, rispetto al momento in cui essa stessa abbia sporto denuncia ad un’Autorità competente; 10) l’art. 23, par. 2, lettere da a) a d), per cui l’audizione della vittima, riconosciuta portatrice di “specifiche” esigenze di protezione, deve svolgersi in locali appositi o adattati allo scopo, da parte o per il tramite di operatori formati a tale scopo e sempre da parte della stessa persona, a meno che ciò contrasti con la “buona amministrazione della giustizia”. In particolare, l’audizione della vittima di violenza sessuale, di genere o relativa alle relazioni strette, deve essere svolta da persona dello stesso sesso. La Commissione precisa, infine, che ex art. 27, par. 1 della Direttiva in questione, le norme che attuano la stessa - comprensive di quelle specificatamente enunciate sopra - dovevano essere adottate, da tutti gli Stati UE, entro il 16/11/2015 e che, a tutt’oggi, non risultano essere state emesse dalle competenti Autorità italiane.

**Stato della Procedura**

Il 26 luglio 2019 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

**Scheda 4 – Giustizia****Procedura di infrazione n. 2019/2033 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata ottemperanza della Direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio pacchetto”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia

**Violazione**

La Commissione europea ritiene non correttamente recepiti, in Italia, i seguenti articoli della Direttiva 2013/40/UE sugli attacchi ai sistemi di informazione: A) l'art. 7 della predetta impone, ai legislatori interni di ciascuno Stato UE, di qualificare come “reati” i comportamenti “intenzionali” consistenti nella realizzazione, o in varie forme di procacciamento o di messa a disposizione, di “programmi per computer” o strumenti di accesso a sistemi di informazione anche telematici, ove gli stessi comportamenti siano realizzati “senza diritto”, nonché con l'intenzione di utilizzare i mezzi predetti per commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 della Direttiva stessa. In Italia, detto art. 7 è stato recepito con l'istituzione dei “reati” di cui agli artt. 615 quater e 615 quinquies del Codice penale. Quanto ad esso art. 615 quater c.p., la Commissione rileva che lo stesso sanziona, come reato, l'acquisto e varie forme di trasferimento - senza diritto e allo scopo di lucro o di danneggiamento - di strumenti idonei all'“l'accesso” a sistemi informatici protetti da misure di sicurezza, ma non anche di strumenti pertinenti alla commissione del reato di “intercettazione illecita”, ad onta dell'art. 6 della Direttiva. Simmetricamente, la Commissione osserva che l'art. 615 quinquies persegue, quali reati, vari comportamenti aventi ad oggetto “programmi informatici, apparecchiature e dispositivi”, in quanto compiuti “allo scopo” di “danneggiare” illecitamente sistemi informatici o telematici o di “interromperne” il funzionamento. Tuttavia, in contrasto con l'art. 6 della Direttiva, lo stesso art. 615 quinquies non persegue i medesimi comportamenti, ove finalizzati alla realizzazione del reato di “intercettazione illecita”; B) l'art. 9, par. 2, di essa Direttiva impone, al legislatore di ogni Stato UE, di sanzionare i reati, indicati agli artt. 3-7 della Direttiva stessa, con un massimo di pena detentiva non inferiore a due anni: al riguardo, la Commissione osserva che tali norme sono state osservate per le ipotesi di reato, di cui alla Direttiva, trasposte dall'art. 615 quinquies c.p., ma non per quelle trasposte dall'art. 615 quater c.p.; C) l'art. 12, par. 1, lett. b), della Direttiva attribuisce, ad ogni Stato UE, la giurisdizione sul proprio “cittadino” che abbia commesso, pur in territorio estero, un reato compreso tra quelli istituiti dagli articoli 3- 8 della Direttiva stessa. Al riguardo, l'art. 9, co. 1°, c.p. stabilisce che il cittadino italiano soggiaccia alla giurisdizione italiana, ove all'estero commetta un reato sanzionato, dalla normativa italiana, con l'ergastolo o con una pena detentiva non inferiore, nel “minimo”, a “tre anni”: ora, poichè la normativa italiana sanziona con pena detentiva, “inferiore” nel “minimo” a tre anni, “tutti” i reati ex artt. 3-8 della Direttiva, essa finisce per escludere dalla giurisdizione nazionale il cittadino italiano che, all'estero, abbia commesso uno dei crimini in questione. Ciò, ad onta di quanto richiesto dalla Direttiva.

**Stato della Procedura**

Il 25 luglio 2019 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

**Scheda 5 – Giustizia****Procedura di infrazione n. 2018/2335** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata ottemperanza alla Direttiva UE 2011/93”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'ordinamento italiano non abbia correttamente recepito le seguenti norme della Direttiva 2011/93/UE, circa i reati sessuali nei confronti dei minori: A) per l'art. 2, lett. c), p. iii), il reato di “pornografia minorile” sussiste sia ove la condotta descritta si rivolga ad un “minore” di età, sia ove assuma per destinataria una persona che “sembri un minore”, laddove l'art. 600 ter del codice penale italiano prevede tale reato solo se l'agente operi nei confronti di minori e non di persone “che sembrano” tali; B) per l'art. 9, lett. f), è “circostanza aggravante”, quanto ai reati ex articulis da 3 a 7 della Direttiva, il fatto che l'autore del reato, “deliberatamente o per negligenza”, abbia messo in pericolo la vita del minore. L'Italia non ha recepito tale aggravante, ritenendola assorbita nella generale figura del “tentativo” di un delitto (e, quindi, del “tentativo” del delitto specifico di “omicidio”). La Commissione replica che il “tentativo” di un delitto, in Italia, sussiste solo ove l'autore agisca “con l'intenzione” di realizzare tale delitto e non già ove rischi di realizzarlo per “negligenza”, con il che l'Italia, in deroga alla Direttiva, applicherebbe una pena più grave solo quando l'autore del reato “abbia voluto” porre a rischio la vita del minore e non, anche, ove abbia generato tale rischio per “colpa”; C) l'art. 10, par. 1, impone che la persona, condannata per i reati ex articulis da 3 a 7 della Direttiva, sia interdetta da attività professionali implicanti contatti diretti e regolari con minori. In Italia, l'art. 609 nonies del c.p. ha indebitamente esentato, da tale interdizione, i condannati per il reato di “pornografia minorile” (artt. 600 ter e 800 quater c.p.); D) per l'art. 11, deve essere consentito il “sequestro” e la “confisca”, oltre che dei “proventi” dei reati di cui agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva, anche degli “strumenti” utilizzati per commetterli: invece, nel diritto italiano, l'art. 600 septies c.p. non solo esclude tali “strumenti” dall'applicazione della “confisca” ma, circa i reati ex artt. 600 ter e 600 quater c.p. (produzione e detenzione di materiale pedopornografico), esclude finanche la confiscabilità dei “proventi” dei medesimi; E) l'art. 15, par. 1, stabilisce che le indagini e l'azione penale, relativi ai reati ex articulis da 3 a 7 della Direttiva, non siano subordinate alla querela o alla denuncia della vittima. In Italia, invece, ex artt. 609 bis, ter, quater e septies, e 330 (c.p.), risulta che i reati di “abuso sessuale”, attuativi delle ipotesi ex articulis da 3 a 7 della Direttiva, non sono procedibili d'ufficio; F) l'art. 15, par. 2 impone, alle normative nazionali, di disporre in modo che i reati sessuali contro i minori, previsti dalla Direttiva in questione, siano perseguibili per un congruo periodo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età. Tale norma sarebbe vanificata dalle norme italiane che, circa i reati previsti dalla Direttiva, stabiliscono che la “prescrizione” dei medesimi duri al massimo 10, 20 o 24 anni, non si arresti in pendenza del procedimento giudiziario e inizi a decorrere dalla commissione del reato stesso; G) inattuati, in Italia, anche gli artt. 18, par. 3, sull'accesso della vittima, che con fondato motivo si ritenga un minore, al sistema di sostegno ex artt. 19 e 20 della Direttiva, nonché l'art. 20, par. 3, lett. e), sulla limitazione delle “audizioni” processuali dei minori stessi.

**Stato della Procedura**

Il 25 gennaio 2019 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura